



Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Assessorat de l'Agriculture et des Ressources Naturelles
Dipartimento agricoltura risorse naturali e corpo forestale
Département de l'agriculture des ressources naturelles et du corps forestier
Forestazione e sentieristica
Forêts et sentiers

Comune di Quart

Progetto di

Taglio piante "Strada regionale n.37"

Capitolato speciale

DATA: 09/11/2016

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI UN TAGLIO PIANTE IN FREGIO ALLA STRADA REGIONALE N. 37 NEL COMUNE DI QUART
CIG SR37 - 6861994894
CUP SR37 - B36J16001870002

ART. 1

Oggetto

Forma oggetto del presente capitolato speciale l'esecuzione di un taglio piante in fregio alla strada regionale n. 37 in Comune di Quart.

ART. 2

Caratteristiche del servizio

Il servizio è costituito dall'esecuzione di un taglio piante di seguito descritto e illustrato anche in planimetria.

L'intervento si sviluppa lungo dei tratti di alberata stradale adiacente due strade regionali.

Proprietà: Regione Autonoma Valle d'Aosta

N° piante ($\varnothing > 17,5$ cm a 1,30 m di altezza) martellate da abbattere, comprensivo di piante già atterrate da esboscare: 18, pari a un volume dendrometrico stimato pari a 48,69 m³, come da verbale di martellata, misurazione e stima della Stazione forestale di Nus in data 26/04/2016.

Volume legname e ramaglia stimato da accatastare su autocarro o similare per successivo smaltimento: 48,69 m³ stimato.

Valore economico: 10,00 €/ m³ da cui un valore commerciale di 486,90 €

Prescrizioni generali

Tutte le operazioni dovranno essere svolte a regola d'arte, assicurando la massima scrupolosità al fine di evitare danni di ogni sorta al suolo e alle infrastrutture adiacenti le strade regionali.

Al termine dell'intervento le strade, le piste e i sentieri presenti all'interno del lotto dovranno essere lasciati liberi e dovranno esserne ripristinati la percorribilità e le opere di canalizzazione delle acque. Analoga indicazione va rispettata per torrenti, canali, ruscelli.

Dovranno altresì essere rimossi eventuali materiali di qualunque natura e manufatti temporanei realizzati in sede di esecuzione dell'intervento.

L'affidatario dovrà procedere anche al ripristino o al risarcimento di eventuali danni a strutture di qualsiasi natura da lui cagionati durante l'esecuzione del servizio.

Taglio delle piante e delle stanghe

Tutte le piante martellate dovranno essere tagliate. Le piante e le stanghe martellate da assegnare al taglio sono contraddistinte con vernice spray di colore arancio/rosso a petto d'uomo.

L'altezza del taglio dovrà essere il più vicino possibile al terreno. Per l'abbattimento dovranno essere utilizzati i mezzi ritenuti più idonei, assicurando la massima scrupolosità per evitare danni di sorta all'alberata residua e alle infrastrutture. Si prevede l'utilizzo del paranco (n. 5) per le piante di maggior difficoltà.

Sramatura

Le piante tagliate dovranno essere sramate limitatamente alle esigenze di trasporto.

Legname e ramaglia

Tutto il legname e la ramaglia dovranno essere allontanati con la massima celerità dal letto di caduta e dalla carreggiata, eventualmente con la creazione di un deposito temporaneo da individuare nelle vicinanze dell'area di intervento a cura e spese dell'affidatario.

Il legname esboscato diventa proprietà della ditta aggiudicatrice la quale dovrà remunerare detto materiale legnoso con i modi ed i prezzi stabiliti in sede di gara ed in ogni caso esso dovrà essere allontanato entro la fine del servizio.

Altri interventi

Nessuno.

Altre prescrizioni

Le operazioni dovranno essere svolte con la massima celerità e precisione così da ridurre al massimo i tempi di interruzione del traffico veicolare.

Imprevisti

Il Committente potrà richiedere all'affidatario ulteriori fasi d'intervento la cui valutazione e quantificazione non è stata prevista in fase progettuale. Tali fasi avranno un importo netto massimo come indicato all'art. 3 del presente capitolato alla voce "imprevisti" e saranno computati in base all'elenco prezzi.

ART. 3

Prezzo

Il prezzo a base d'asta per il servizio, da intendersi a corpo, è di netti Euro 1.554,00 attribuiti al taglio piante "Strada regionale n. 37" in Comune di Quart. A questi si aggiungono gli imprevisti pari a Euro 77,70 - gli oneri della sicurezza per interferenza pari a Euro 180,00 e non soggetti a ribasso e gli oneri I.V.A. per Euro 398,57 da cui un complessivo lordo pari a Euro 2.120,27.

L'importo degli imprevisti sarà corrisposto solo in caso di comprovata necessità e proporzionalmente all'effettiva realizzazione.

ART. 4

Responsabile unico del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto

Per il presente servizio, il Dirigente della Struttura forestazione e sentieristica è nominato quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016.

Nella fase di esecuzione del contratto il RUP può avvalersi del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato. L'art. 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016 individua quali compiti del Direttore dell'esecuzione il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione.

ART. 5

Cronologia e durata del contratto

Facoltà di recesso

L'Amministrazione, prima della consegna del servizio, potrà esercitare la facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile.

Durata del contratto

Il contratto ha validità dalla data di sottoscrizione ed è concluso con l'accettazione del servizio così come previsto all'art. 6 del presente capitolato.

Il servizio dovrà concludersi entro 15 giorni consecutivi compresi i festivi dalla data del verbale di avvio del servizio..

Avvio dell'esecuzione del contratto

Dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle indicazioni del RUP, il direttore dell'esecuzione, compatibilmente con le condizioni climatiche e di innevamento, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. L'avvio dell'esecuzione, fatte salve le avverse condizioni climatiche e di innevamento, deve avvenire entro 45 giorni dalla firma del contratto.

Il servizio avrà inizio dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione dell'intervento previsto nel presente contratto. Il verbale sarà redatto in contraddittorio con l'affidatario e in tale documento saranno definite le modalità operative inerenti in particolare all'esbosco e alla misurazione del legname.

Il RUP può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. Nei casi di esecuzione anticipata, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'affidatario per il rimborso delle relative spese

Ritardo nell'avvio e facoltà di recesso da parte dell'affidatario

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine sopra indicato per fatto o colpa della stazione appaltante, l'affidatario può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'affidatario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore, all'1% dell'importo netto dell'appalto.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all'affidatario.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'affidatario non può esercitarsi qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Proroghe

Eventuali proroghe saranno concesse solamente per motivi non imputabili all'affidatario previa richiesta scritta all'Amministrazione, che deve pervenire con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica la possibilità della stazione appaltante di chiedere eventuali penali imputabili alla maggiore durata. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il direttore per l'esecuzione del contratto, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Sospensioni e riprese

Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 per quanto compatibile, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. In caso di sospensione, il termine per l'esecuzione dell'appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.

La ripresa dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire su indicazione del RUP non appena sono venute a cessare le cause della sospensione mediante verbale redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto da trasmettere all'affidatario. Nel verbale di ripresa il direttore riporta il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio.

Variazioni del contratto

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto relativo al presente Capitolato devono essere autorizzate dal RUP. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario, se non è autorizzata dal RUP e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Penali

L'affidatario deve ultimare il servizio nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio, fatte salve le eventuali sospensioni e riprese.

In caso di tardiva ultimazione del servizio, si applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo intendendosi i giorni naturali, continui e consecutivi.

La somma delle penali non può superare il 10% del valore del servizio pena la risoluzione del contratto in danno all'affidatario inadempiente.

È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 6

Verbale di regolare esecuzione finale del servizio

L'accettazione del servizio da parte della stazione appaltante avverrà a esecuzione ultimata per l'intervento selvicolturale che costituisce il servizio, tramite verbale di regolare esecuzione finale redatto in contraddittorio con l'affidatario. Sarà altresì possibile procedere in fase esecutiva all'emissione di verbali di regolare esecuzione parziali. L'affidatario può aggiungere sui verbali le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

ART. 7

Subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l'affidatario affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. In ogni caso l'affidatario è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. La percentuale del 30% non è derogabile in fase esecutiva e nel caso di sfioramento l'Amministrazione dovrà procedere alla risoluzione del contratto, in quanto si configurerebbe come subappalto non autorizzato.

All'atto dell'offerta l'affidatario deve indicare la parte di servizio che intende subappaltare.

L'autorizzazione al subappalto è subordinata alla presentazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio del subappalto, della richiesta di subappalto corredata dal contratto di subappalto e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto deve contenere l'eventuale ulteriore ribasso del subappaltatore, nonché la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria ed essere corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, con l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante procede al rilascio dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'affidatario;
- c) su richiesta del subappaltatore.

ART. 8

Pagamenti

I pagamenti saranno corrisposti mediante stati di avanzamento della prestazione regolarmente effettuata e di una rata a saldo, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione tramite verbali di regolare esecuzione parziale/finale, redatti in contraddittorio con l'affidatario e confermati dal RUP.

Il pagamento della rata di saldo, pari al 5% del prezzo di aggiudicazione, sarà corrisposta a seguito dell'atto amministrativo di accettazione dei verbali di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

L'Amministrazione regionale provvederà a effettuare il pagamento entro trenta giorni consecutivi dalla data di ricezione di regolare fattura, sulla quale dovranno indicarsi le modalità di pagamento con indicazione degli estremi per il bonifico bancario (specificare IBAN).

Sulla fattura dovrà essere specificato il codice CIG SR37 – 6861994894.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto un c/c bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'Amministrazione entro sette giorni dall'accensione dello stesso unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

L'affidatario è tenuto a effettuare i movimenti finanziari, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a rendere tracciabili i movimenti stessi.

Qualora l'affidatario effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, all'affidatario potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della L. 136/2010.

L'affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la

clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'impresa dipendente dal contratto, nel momento in cui è disposto il pagamento della fattura ed introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell'Amministrazione.

ART. 10

Responsabilità e assicurazioni

È a carico dell'affidatario la responsabilità per danni a cose e persone che dovessero verificarsi in occasione dell'esecuzione del servizio.

Inoltre, l'affidatario non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Durante l'esecuzione del servizio, e in ogni caso al termine del servizio, il Corpo Forestale della Valle d'Aosta, in contraddittorio con l'affidatario, verificherà la presenza di eventuali danni al patrimonio forestale, quantificati in base alle tariffe in vigore.

ART. 11

Risoluzione del contratto

Le cause e le modalità di risoluzione del contratto sono quelle previste dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016. Il contratto potrà inoltre essere risolto qualora la somma delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale e qualora l'affidatario effettui transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Qualora l'Amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale del servizio dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per affidare ad altra Impresa il servizio.

ART. 12

Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si applicano le norme previste al riguardo dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante, le norme di cui all'art. 48, commi 18 e 19 del D.lgs. 50/2016.

ART. 13

Cessione, trasferimento, trasformazione dell'affidatario

Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o trasformazione dell'affidatario, questo s'impegna a trasferire le obbligazioni assunte all'Impresa subentrante avente, però, gli stessi requisiti dell'affidatario. Tale trasferimento di obbligazioni dovrà, comunque, avvenire con il consenso dell'Amministrazione, che vi provvederà con apposito provvedimento, fatto salvo ogni diritto dell'anticipata risoluzione del contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14

Controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Aosta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Preliminarmente al contenzioso davanti al giudice ordinario, si potranno applicare le disposizioni previste dell'art. 211 del D.Lgs. 50/2016 (parere di precontenzioso dell'ANAC).

ART. 15

Cauzione definitiva

L'affidatario sarà tenuto al versamento di una cauzione definitiva pari o al 10% dell'importo del contratto o, in caso di ribasso superiore al 10%, calcolata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo l'accettazione dei verbali di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante.

ART. 16

Documento di valutazione dei rischi da interferenze e costi della sicurezza

Nell'ambito dei contratti di appalto di servizi, non ricadenti nella definizione di "opere edili" di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro committente predispone la documentazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. In particolare:

- verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi ai sensi del comma 1 lettera a), anche tramite richiesta all'affidatario di fornire specifica dichiarazione sull'esperienza e idoneità al lavoro in bosco (utilizzazioni forestali) da parte dei dipendenti dell'affidatario;
- fornisce informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza ai sensi del comma 1 lettera b);
- promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del D.Lgs. 81/2008 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ai sensi del comma 3. Tale documento è allegato al contratto di appalto e sarà adeguato in funzione dell'evoluzione del servizio.

Inoltre, come previsto dal comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza

sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni sono stati desunti analiticamente nella fase di redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze e riportati all'art. n. 3 del presente capitolato con la voce "Oneri della sicurezza per interferenza".

Successivamente all'affido della gara d'appalto, e prima dell'avvio all'esecuzione del servizio, il documento di valutazione dei rischi da interferenze dovrà essere integrato anche con le eventuali osservazioni e proposte dell'affidatario. L'integrazione, che dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'affidatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 106/2009.

ART. 17

Coordinamento del servizio

Il personale dell'affidatario dovrà essere coordinato da uno o più responsabili, cui nominativi andranno dichiarati alla stipula del contratto e la cui funzione sarà quella di referente/i di collegamento con la Direzione dell'esecuzione del contratto.

I responsabili referenti dovranno:

- garantire il puntuale svolgimento delle attività nei tempi e secondo le modalità concordate con la Direzione dell'esecuzione del contratto incaricata;
- garantire che il proprio personale sia adeguatamente addestrato a svolgere le operazioni oggetto dell'appalto;
- garantire un corretto comportamento del personale dell'affidatario nei luoghi dove viene svolto il servizio;
- assicurare la copertura del servizio, inclusa la tempestiva sostituzione del personale assente;
- segnalare tempestivamente alla Direzione dell'esecuzione del contratto eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

ART. 18

Obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle aree in cui si svolgono i lavori stessi.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione regionale e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze l'affidatario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

L'Amministrazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra l'affidatario e i suoi dipendenti.

L'affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il personale addetto al servizio oggetto del contratto dovrà essere regolarmente assunto dall'affidatario. Da parte dello stesso affidatario dovrà essere fornito, obbligatoriamente, l'elenco nominativo dei lavoratori occupati, aggiornato ad ogni variazione con l'indicazione delle rispettive posizioni INPS, INAIL ecc... .

ART. 19

Salvaguardia sociale

Per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, l'affidatario dovrà avvalersi di almeno 1 operaio da assumere ai sensi 56 della L.R. 30/2011, facendo riferimento all'elenco gestito dal Dipartimento risorse naturali e corpo forestale. La presenza di 1 operaio assunto con le modalità sopra indicate dovrà essere garantita nel luogo di esecuzione del servizio per tutta la durata dell'appalto, pena la sospensione del servizio. Nel caso di licenziamento, dovrà essere assunto un altro operaio sempre attingendo dall'elenco di cui sopra. Eventuali assenze degli operai dovranno essere appositamente documentate dall'appaltatore.

Per l'assunzione dei suddetti operai l'affidatario dovrà aprire una posizione contributiva agricola presso l'INPS.

La reiterata disapplicazione della clausola sociale si configurerà come grave inadempimento alle obbligazioni del contratto ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato.

Il numero richiesto di operai da assumere, sopra indicato, è ritenuto dall'Amministrazione regionale come forza lavoro minima qualificata con esperienza e conoscenza diretta del settore interventi selvicolturali (utilizzazioni forestali) e del territorio regionale necessari per garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte del servizio in oggetto.

ART. 20

Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico dell'affidatario del servizio.